

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4530-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATRICE SQUARCIALUPI)

Comunicata alla Presidenza il 2 giugno 2000

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro della giustizia

col Ministro delle finanze

col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

col Ministro della pubblica istruzione

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

col Ministro del commercio con l'estero

col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

e col Ministro dei trasporti e della navigazione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2000

## INDICE

Relazione . . . . .	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	5
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	6
Disegno di legge. . . . .	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Con il *referendum* svoltosi lo scorso 21 maggio il popolo svizzero ha approvato i sette accordi sottoscritti dal suo Governo e dall'Unione europea, fra cui l'accordo in esame. Quest'ultimo è l'unico che dovrà essere ratificato anche dai quindici Stati membri, oltre che dall'Unione, dal momento che disciplina anche materie non comunitarizzate, come la sicurezza sociale. Gli altri accordi, non meno importanti, riguardano settori di notevole importanza per l'Unione europea e per la controparte svizzera, come l'agricoltura, gli appalti pubblici, la ricerca, il mutuo riconoscimento delle certificazioni, i trasporti terrestri ed aerei.

Nel complesso viene recepito l'*acquis* comunitario in importanti settori dell'attività economica, finora non coperti dai precedenti accordi stipulati da lungo tempo dalla Svizzera e dalla Comunità europea. Peraltro si è evitato di far confluire tutte le disposizioni in un solo accordo di associazione, per evitare di provocare le stesse reazioni politiche e psicologiche che portarono alla bocciatura dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in occasione del *referendum* svoltosi nel dicembre 1992, sia pure per un minimo scarto di voti. Tale scelta ha certamente contribuito al buon esito della consultazione, in cui il 67 per cento dei votanti ha approvato i sette accordi - sottoposti a una votazione unitaria per espressa richiesta dell'Unione europea - e soltanto nel Canton Ticino vi è stata una netta prevalenza dei voti contrari.

Il popolo svizzero ha dato un chiarissimo segnale della sua volontà di rompere l'autoisolamento del paese, divenuto ormai anacronistico nell'era della globalizzazione economica. A sua volta, anche il Parlamento euro-

peo ha recentemente votato una risoluzione con cui approva la ratifica dei sette accordi da parte dell'Unione. Esistono quindi tutte le condizioni di ordine generale perché gli Stati membri procedano con celerità alla ratifica dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, affinché possa entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2001.

Quanto al contenuto, si prevede una progressiva liberalizzazione dello stabilimento in Svizzera dei lavoratori provenienti dai paesi comunitari, dopo una fase transitoria in cui quel paese manterrà un sistema di contingenti. Dal tredicesimo anno la libera circolazione sarà completa, fatta salva la possibilità di adottare misure di salvaguardia solo se concordate in un comitato misto, istituito ai sensi dell'articolo 14 dell'accordo. Anche per la sicurezza sociale è prevista la piena applicazione dell'*acquis* comunitario dopo un periodo transitorio di sette anni. Si è infine convenuta la parificazione dei titoli di studio, al fine di consentire l'esercizio di attività lavorative adeguate al titolo di studio conseguito in uno degli Stati parte dell'accordo.

La Commissione affari esteri è stata unanime nel giudicare positivamente la svolta nei rapporti tra l'Unione europea e la Svizzera e, in particolare, l'accordo sulla libera circolazione delle persone. Alcuni dubbi circa le conseguenze del prevalere dei voti contrari nel Canton Ticino sono stati chiariti, nel senso che tutte le disposizioni dell'accordo sono ratificate dalla Svizzera e avranno la medesima applicazione su tutto il suo territorio nazionale. Peraltro si è opportunamente sottolineato che anche la popolazione svizzera riceverà non pochi benefici:

basti pensare ai numerosi studenti, soprattutto provenienti dal Canton Ticino, che frequentano le università italiane, ma che finora non avrebbero potuto avvalersi del diploma di laurea, perché non è ancora riconosciuto in Svizzera. Il rappresentante del Governo ha rilevato con soddisfazione che i giovani svizzeri hanno dimostrato di essere favorevoli a una progressiva integrazione nell'Unione europea, ma ciò nonostante non ritiene realistico che si possa iniziare un negoziato

per la piena adesione prima delle prossime elezioni politiche generali, che si terranno nel 2003.

In conclusione la Commissione all'unanimità raccomanda all'Assemblea una rapida approvazione del disegno di legge, affinché l'Italia possa ratificare al più presto l'accordo in esame.

SQUARCIALUPI, *relatrice*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BESOSTRI)

18 aprile 2000

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, rilevando la opportunità di fare salva la vigente disciplina del trattamento previdenziale di cui godono i cittadini italiani che abbiano svolto prestazioni lavorative nella Confederazione elvetica, disciplina oggetto di specifici accordi tra l'Italia e la Confederazione elvetica.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

18 aprile 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul provvedimento, osservando che gli eventuali oneri derivanti dalla partecipazione di funzionari a specifiche attività del Comitato misto di cui all'articolo 14 dell'Accordo non dovrebbero essere posti a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999.

### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 25, paragrafo 1, dell'Accordo stesso.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

